

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1416

Ricorso elettorale n. R.G, 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto in Bari, alla via Roberto Da Bari n.36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Giuseppe Longo, Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Popolari con Emiliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

-nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020) e, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

-di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale; con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele Mazzarano il 18\12\2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatisi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di

maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. De Palma) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, *in parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Mario Pendinelli, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso

-che il sig. De Palma, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari "*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione*";

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

-che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020),

è stato altresì chiarito che –a sua volta- l'individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale –come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

- che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari, nelle persone dei verificatori già delegati dal Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso e dott. Massimo Santoro, il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO